DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr. 39

DATA 22/07/2023

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023-2025 RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 10:15, in modalità telematica, mediante l'utilizzo di una piattaforma virtuale si è riunita la Giunta COMUNALE con l'intervento dei Signori:

		PRES	ASS
MEI SALVATORE	Sindaco	X	
CAPPARELLA STEFANO	Assessore	X	
TRECCI ALESSANDRO	Assessore	X	

Presiede il Sig. MEI SALVATORE

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999 n.68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dal comma 1 e 20 bis e seguenti dell'art. 39 della Legge 449/1997";
- che l'art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziare e di bilancio;
- che la Legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39, che prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale e realizzando le assunzioni anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- che l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;

RICHIAMATO l' art. 1, comma 557 e ss. e l'art. 1, c. 562 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L. 44/2012 e dall'art. 3, comma 5-bis del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114/2014: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

VISTA la legge n. 208 del 2015, comma 762, secondo cui: "Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilita' interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno";

DATO ATTO CHE i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti (non soggetti al patto di stabilità nel 2015) possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art.16, comma 1-bis, D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016; art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006); per tali Enti rimane quindi garantito il turn-over al 100% delle cessazioni, anche per quelle verificatesi dopo il 2006 (delibera Sezioni Riunite n.52/2010);

CONSIDERATO che il Comune di Monte San Giovanni in Sabina non era sottoposto nell'anno 2015 alla disciplina del patto di stabilità interno, continua ad applicarsi ai fini del rispetto del tetto di spesa di personale la spesa di personale sostenuta dall'Ente nell'anno 2008;

Rilevato, dunque, che in tale contesto, debbano essere richiamati i documenti di programmazione economico finanziari e organizzativi dell'Ente, nonché la documentazione relativa al rispetto di limiti in materia di personale, e in particolare:

- il Piano triennale delle Azioni Positive 2022-2024 ex art. 48 D.lgs n.198/2006, approvato con deliberazione della Giunta n. 06 del 29.01.2022;

Capacità assunzionale a tempo indeterminato

Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni; Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera

a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonche' la possibilita' di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non

superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria;

Visto il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina e' dettata «anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: « A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma I, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni":

DATO ATTO che il nuovo regime introdotto con il predetto provvedimento prevede nuovi parametri ma non è dissimile da quello previgente, alla stregua del quale la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali.

A tal fine il decreto:

- con l'art. 3 innanzitutto suddivide i comuni per fasce demografiche; alla fascia a) appartengono i comuni con meno di 1000 abitanti.
- con l'art. 4 individua poi, con l'apposita tabella 1, i *valori soglia* di massima spesa del personale, diversi per fascia demografica di appartenenza, fornendo gli elementi per la relativa determinazione;
- con l'art. 5 -stabilisce infine le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore *soglia* della tabella 1.

Ne consegue che l'eventuale incremento della spesa del personale, in sede di programmazione e di previsione di bilancio - e perciò comprensiva della spesa del personale in servizio e di quella prevista per nuove assunzioni - è procedibile per i soli enti il cui rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, rapporto definito con le modalità di cui all'art. 2 del medesimo decreto, risulti inferiore al *valore soglia* della tabella 1.

Ai fini della relativa verifica, pertanto, la prima operazione riguarda:

- a) l'individuazione della spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato; in fase di prima applicazione il rendiconto di riferimento è quello dell'anno 2018;
- b) l'individuazione della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata; in fase di prima applicazione il triennio di riferimento è quello 2016-20 18 ed il fondo crediti di dubbia esigibilità da considerare è quello desunto dal bilancio dell'anno 2018;
- c) la determinazione del rapporto tra la spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui *al* punto b), espresso con valore percentuale;

l'eventuale incremento della spesa del personale, nella percentuale di cui alla tabella 2 ovvero spendendo i *resti* maturati fino al 2019, è procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore al *valore soglia* della tabella 1.

Nel caso di specie, sulla base di quanto analiticamente riportato negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il valore soglia relativo alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente è pari al 33,5%;

DATO ATTO che il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è pari ad **22,15**%;

ATTESO CHE il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è inferiore al valore soglia relativo alla fascia demografica di appartenenza, il Comune di Monte San Giovanni in Sabina, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. del 17 marzo 2020, 2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VALUTATE le proposte dei Responsabili di Settore riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VISTA la vigente dotazione organica dell'ente;

RITENUTO di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 come segue:

Anno

2023:

Mantenimento delle situazioni pregresse e Personale da assumere solo in caso di Turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

Anno

2024:

Mantenimento delle situazioni pregresse e Personale da assumere solo in caso di Turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

Anno

2025:

Mantenimento delle situazioni pregresse e Personale da assumere solo in caso di Turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 9, comma 28 del d.l. 78 del 2010, 28. 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonchè al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

VISTA la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2 del 2015 secondo cui: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28".

RITENUTO di demandare agli Uffici Comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 183 del 2011, secondo cui le Amministrazioni sono tenute annualmente ad una ricognizione della dotazione organica per verificare situazione di soprannumero o eccedenze di personale;

VERIFICATO che l'attuale dotazione organica non presenta situazioni di eccedenza di personale e ritenuto di confermarla secondo lo schema allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale e la spesa di personale approvata con il presente provvedimento, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto alle annualità di riferimento;

VISTA l'informazione ai sindacati resa ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

PROPONE

- **1. DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. **DI APPROVARE** la pianificazione triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 come segue:

Anno 2023:

Mantenimento delle situazioni pregresse e Personale da assumere solo in caso di Turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

Anno 2024:

Mantenimento delle situazioni pregresse e Personale da assumere solo in caso di Turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

Anno 2025:

Mantenimento delle situazioni pregresse e Personale da assumere solo in caso di Turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

- 3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come modificato dal comma 4 bis, art. 11, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, il personale a tempo determinato o in convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ed ogni altra forma contrattuale, non può superare il limite del 50 % delle spese per il personale sostenuto per le stesse finalità nell'anno 2009, tuttavia le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- 4. **DI DARE ATTO** che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa di personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica;
- 5. **DI DARE ATTO** che la spesa del personale 2023 rispetta allo stato attuale i vincoli imposti dalla vigente normativa;
- 6. **DI DARE ATTO** che la previsione di spesa, relativa all'anno 2023, del personale, considerate le voci di spesa escluse, ammonta ad € **200.368,37**;
- 7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle OO.SS. e alla R.s.u.;
- 8. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione,il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio (Geom. Mei Salvatore)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1^{C.} DECRETO LEG.VO 18.8.2000, n.267

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA –

parere favorevole: Geom. Mei Salvatore

RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: Geom. Mei Salvatore

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 Con i voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- a) di approvare integralmente la superiore proposta;
- b) di rendere, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° c. del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Palmisani Donatella)

IL SINDACO (Geom. Mei Salvatore)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
Della suestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° c. del Decreto Lg.vo 18.8.2000, n.267, e vi rimarrà per 15 gg.consecutivi.
Monte S. Giovanni lì IL MESSO COM.LE
Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio. Monte San Giovanni lì IL DELEGATO DAL SEGRETARIO COM.LE

Comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 1° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267
[SI] Comunicazione alla Prefettura ai sensi dell'art.135 1°comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

COPIA CONFORME La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
Li IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Donatella Palmisani)

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell'art.127 primo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 IL SEGRETARIO COM.LE
()
Per comunicazione ai capigruppo senza aver ricevuto richiesta di controllo preventivo di legittimita` ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Leg.vo 18.8.000 n.267 lì

Allegato

DOTAZIONE ORGANICA 2023

La dotazione organica del Comune di Monte San Giovanni in Sabina è composta da n. 10 posti, ricoperti da personale di ruolo in servizio presso l'Ente per n. 09 posti e n. 01 posto vacante Cat.B3 part-time 66,67%:

Profili professionali	Categoria	Posizione	
	giuridica	Economica	
	iniziale		
Funzionario Area Finanziaria	Cat. D	D3	Ricoperto
Esecutore Amministrativo(94,44%)	Cat. B	B4	Ricoperto
Esecutore Amministrativo(94,44%)	Cat. B	B4	Ricoperto
Esecutore Amministrativo(94,44%)	Cat. B	B4	Ricoperto
Esecutore Amministrativo(66,67%)	Cat. B	В3	Vacante
Istruttore Tecnico(50%)	Cat. C	C3	Ricoperto
Operaio tecnico – manutentivo (94,44%)	Cat. B	B5	Ricoperto
Operaio tecnico – manutentivo (94,44%)	Cat. B	B4	Ricoperto
Operaio – Autista Scuolabus (94,44%)	Cat. B	B6	Ricoperto
Autista Scuolabus - Operaio - (94,44%)	Cat. B	B6	Ricoperto